

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO.....	5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE	5
ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE STAZIONE APPALTANTE	10
ARTICOLO 5 – DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVI	12
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO.....	13
ARTICOLO 7 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEI SERVIZI VERIFICA DI CONFORMITA'	14
ARTICOLO 8 - PENALI	17
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ARTICOLO 10- RECESSO.....	21
ARTICOLO 11 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI	21
ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	21
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE	22
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI	23
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	24
ARTICOLO 16 – ESECUZIONE IN DANNO.....	25
ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	25
ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO.....	25
ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	27
ARTICOLO 20 - MODIFICHE E VARIANTI	28

ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO	28
ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI.....	28
ARTICOLO 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	28
ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE.....	30
ARTICOLO 25 - DOCUMENTI.....	30
ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI	31

TRA

ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ing. Domenico Ruggiero- - (di seguito denominata anche solo "ASIA" o "Stazione Appaltante")

E

XXXXXXX

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) Che ASIA con bando pubblicato sulla GU/S XXXXX, ha indetto la procedura aperta n. 489/ACU/2022 per l'affidamento del servizio di noleggio, igienizzazione, lavaggio, manutenzione e gestione del vestiario ad Alta Visibilità e da lavoro, derivante da processi di produzione a ridotto impatto ambientale in dotazione al proprio personale, ivi compreso il noleggio degli armadi a doppio scomparto sporco/pulito ovvero pulito/sporco;
- 2) che, all'esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario _____;
- 3) che la predetta impresa ha offerto uno sconto sull'importo a base di gara del XX% ed ha conseguito un punteggio totale, derivante dalla somma del punteggio economico e di quello tecnico, pari a XX punti;
- 4) che all'esito delle operazioni di gara, il RUP ha proceduto alla verifica, in capo all'aggiudicatario, sia del possesso dei requisiti speciale per il tramite del sistema AVCPASS sia del possesso dei requisiti generali;
- 5) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016;
- 6) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e segnatamente:
 - la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
 - le polizze RTC e RCO
 - l'elenco del personale da impiegare nel servizio di pulizia oggetto del presente contratto.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende _____
- per **Stazione Appaltante/ASIA** si intende ASIA Napoli SpA come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare Tecnico**: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di noleggio, igienizzazione, lavaggio, manutenzione e gestione del vestiario ad alta visibilità e da lavoro, derivante da processi di produzione a ridotto impatto ambientale in dotazione al proprio personale, ivi compreso il noleggio degli armadi a doppio scomparto sporco/pulito ovvero pulito/sporco. Rientrano nel presente contratto sia le prestazioni descritte nel Disciplinare Tecnico, nelle schede tecniche e in tutti i relativi allegati, che le prestazioni aggiuntive offerte dall'Appaltatore in gara.

2.2 La Stazione Appaltante si riserva di modificare, nel corso della durata del contratto, le sedi presso le quali espletare i servizi oggetto del presente contratto

2.3 La Stazione Appaltante svolge, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 un servizio di pubblica utilità di cui deve essere garantita la continuità. In ragione di tale circostanza il servizio oggetto del presente contratto, nella sua globalità, costituisce servizio essenziale ed obbligatorio e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia. L'Appaltatore in nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. ad eseguire i servizi in conformità a quanto stabilito nel Disciplinare Tecnico e nei relativi allegati, forniti in gara, le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente trascritti nel presente contratto nonché a quanto proposto nell'Offerta Tecnica;

- b. a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione del Servizio di Noleggio impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche per il tramite dei suoi collaboratori;
- c. a provvedere e completare le operazioni di rilevamento della totalità delle taglie del personale della Stazione Appaltante, sulla base dei quantitativi e delle tipologie dei capi di vestiario indicati nel Disciplinare Tecnico, entro il termine stabilito nell'allegato cronoprogramma delle attività ovvero nei termini previsti dal disciplinare tecnico;
- d. a provvedere al confezionamento e alla conseguente consegna dei capi di vestiario ad alta visibilità in conformità alle schede tecniche allegate, entro e non oltre il termine stabilito dall'allegato crono programma delle attività inserito nell'offerta tecnica;
- e. a consegnare, a proprio cura e spese, i capi di vestiario ad alta visibilità, personalizzati, presso le sedi della Stazione Appaltante indicate nell'allegato 1 al Disciplinare Tecnico. In particolare, l'Appaltatore prende atto ed accetta che le sedi aziendali indicate nell'elenco allegato ed i quantitativi di vestiario potranno subire delle variazioni in aumento o diminuzione;
- f. ad osservare la cadenza temporale prevista dalle schede tecniche per il ritiro del vestiario sporco e per la consegna di quello pulito;
- g. a fornire in comodato d'uso gratuito e provvedere alla conseguente installazione, presso le sedi della Stazione Appaltante indicate nell'allegato 1, dei contenitori/armadietti per la custodia degli indumenti puliti nonché a provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli stessi e alla loro eventuale sostituzione in caso di rottura. Ciascun armadio deve contenere un certo numero di scomparti, uno per ogni addetto, della capacità utile minima di 48 litri. Lo scomparto sarà personale e sarà riconoscibile dall'esterno, dall'utilizzatore, tramite targhetta indelebile. Tale sistema dovrà garantire l'accesso personalizzato al proprio scomparto ad ogni singolo utente tramite serratura metallica con codice e la struttura di quest'ultima dovrà evitare ogni possibilità di improprie aperture o furto dei capi per rottura della chiusura e/o delle cerniere ovvero per il piegamento dell'anta;
- h. a fornire in comodato gratuito e provvedere alla conseguente installazione, presso le sedi della Stazione Appaltante indicate nell'allegato 1, dei contenitori/armadietti per la custodia degli indumenti sporchi nonché a provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli stessi e alla loro eventuale sostituzione in caso di rottura. Ciascun armadio dovrà prevedere un sistema che permetta esclusivamente l'introduzione dei capi e che impedisca il prelievo di

quanto contenuto all'interno, senza l'apertura del relativo sportello con chiusura metallica. La struttura di quest'ultima dovrà evitare ogni possibilità di improprie aperture o furto dei capi per rottura della chiusura e/o delle cerniere ovvero per il piegamento dell'anta;

- i. a personalizzare i DPI e le varie tipologie di capi di vestiario in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e nelle relative schede allegate secondo la tecnologia indicata nell'offerta tecnica;
- j. ad eseguire il servizio di noleggio e lavaggio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti, nonché ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti;
- k. a provvedere alla formazione degli utenti in ordine al corretto uso degli indumenti e a fornire informazioni circa l'utilizzo del servizio;
- l. a consegnare, con apposito sistema di tracciabilità, i singoli capi di vestiario trattati e lavati in sacchetti trasparenti sigillati, da raggrupparsi per dipendente assegnatario in un'ulteriore unica confezione trasparente e sigillata, riportante in modo visibile ed evidente i dati del dipendente assegnatario. Il materiale utilizzato per le confezioni dovrà essere resistente alla manipolazione ed al trasporto;
- m. a trasmettere, entro dieci giorni e con le modalità previste nell'art. 2.2 del Disciplinare Tecnico, la rendicontazione dei servizi resi al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. A trasmettere con cadenza settimanale, al DEC una rendicontazione nella quale sono riportate le seguenti informazioni:
 - il numero dei capi ritirati con l'indicazione del codice capo rispetto a ciascun dipendente della sede di interesse della Stazione Appaltante;
 - la tipologia di servizi eseguiti (lavaggio, igienizzazione, sanificazione ecc);
 - il numero dei capi di vestiario riconsegnati puliti;
 - gli eventuali interventi di riparazione ordinaria e di ripristino del vestiario eseguiti;
 - gli interventi di riparazione straordinaria, purché preventivamente autorizzati per iscritto dalla Stazione Appaltante;

- le sostituzioni dei capi di vestiario divenuti inadatti ai requisiti previsti dalla Norma UNI EN 20471/2017 e/o per intervenuta usura del capo e/o per anomalo restringimento dello stesso.

Detta rendicontazione deve essere trasmessa entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di ciascun ritiro, deve essere verificata ed accettata dal DEC.

- n. ad osservare ogni altra prescrizione prevista nel Disciplinare Tecnico in ordine alle modalità di esecuzione del servizio di noleggio e lavaggio nonché alle eventuali varianti offerte ed indicate nell'offerta tecnica;
- o. a provvedere, alla scadenza contrattuale, a propria cura e spese, al ritiro dei propri contenitori consegnati alle utenze per l'espletamento del servizio e/o comunque non prima dell'insediamento dell'eventuale impresa subentrante secondo le modalità ed indicazioni fornite dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
- p. ad eseguire le attività contrattuali presso le sedi di pertinenza della Stazione Appaltante senza interferire nel normale lavoro della struttura, nel rispetto di modalità e tempi che, comunque, dovranno essere concordati. Peraltro, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le sedi interessate continueranno ad essere utilizzate per la loro destinazione istituzionale dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto;
- q. a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- r. a segnalare ad horas, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevista e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- s. a presenziare alle riunioni convocate dalla Stazione Appaltante ogni volta in cui si rendesse necessario;
- t. a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. lgs n. 50/2016 che dovesse intervenire in corso di contratto, onde consentire alla Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge;

u. a non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'esecuzione dei servizi.

3.2 Alla scadenza contrattuale, l'Appaltatore, a meno che la Stazione Appaltante non eserciti il diritto di riscatto degli armadietti, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei propri contenitori consegnati alle utenze per l'espletamento del servizio e/o comunque non prima dell'insediamento dell'eventuale subentrante secondo le modalità ed indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3.3 Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale

L'Appaltatore è responsabile del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto che dovrà essere munito di mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata la Stazione Appaltante. L'Appaltatore nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

3.4 L'Appaltatore, in particolare, si obbliga:

- a. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- b. a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;
- c. a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003.

3.5 L'Appaltatore è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causato a terzi e/o cose dal personale addetto al servizio, manlevando la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad allestire presso le sedi della Stazione Appaltante, un locale per il deposito dei propri materiali ed alla custodia degli stessi ed è tenuto a spostare il magazzino entro il termine assegnatole, qualora dovesse rendersi necessaria la disponibilità dello spazio occupato. L'Appaltatore deve rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici connessi all'esecuzione delle varie tipologie di prestazioni previste nel Disciplinare Tecnico ottemperando le norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue s.m.i. . L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di personale per l'intera durata dell'appalto e sempre in misura sufficiente a svolgere il servizio in modo pieno ed efficiente, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e all'Offerta tecnica. L'Appaltatore dovrà essere in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali o con esperienza maturata in servizi analoghi. Sono sempre a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze connesse alla gestione delle attrezzature utilizzate, come pure i danni alle attrezzature e ai macchinari causate dalla gestione dei servizi, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo. L'Appaltatore e il suo personale dipendente, devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate e rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della Stazione Appaltante con il personale che opera per l'Appaltatore.

ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – VERIFICHE STAZIONE APPALTANTE

4.1 L'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del Direttore dell'Esecuzione (DEC).

4.2 Attività di Controllo del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a

garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto di appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

4.3 Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel CSA e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;
- d) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

4.4 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio emessi per iscritto che riportano, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e sono comunicati al RUP. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio. Gli ordini, adottati in forma scritta, sono trasmessi all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, e le relazioni per il RUP medesimo.

4.5 Controllo amministrativo contabile

Durante l'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili. Gli atti contabili del DEC contengono l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

4.6 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante e, in particolare, dei Responsabili Operativi di Distretto di ASIA.

4.7 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

Verifiche della Stazione Appaltante in corso di contratto e verifica di conformità finale

4.8 La Stazione Appaltante si riserva, nel corso della durata del Contratto:

a) di eseguire appositi controlli, anche a campione, per verificare che i DPI mantengano inalterati i requisiti previsti dalle schede tecniche. Nell'ambito di tali verifiche la Stazione Appaltante si riserva di avvalersi di laboratori accreditati che devono rilasciare apposita certificazione circa il mantenimento dei predetti requisiti;

b) di effettuare, anche a campione, tutti i controlli e/o le prove necessarie a verificare la rispondenza dei DPI alle specifiche tecniche previste nel Disciplinare Tecnico e nelle relative schede recanti le migliorie offerte.

I capi di vestiario che, in seguito ai predetti controlli e/o prove, siano risultati inadeguati e/o imperfetti sono restituiti all'Appaltatore, che entro i successivi 7 giorni deve provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione dei capi difettosi. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10, la mancata conformità dei capi di vestiario obbligando alla sostituzione degli stessi, equivale a mancata consegna della fornitura.

4.9 Nel caso di reiterati accertamenti con esito negativo ai controlli eseguiti ai sensi del presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

4.10 I costi per l'espletamento delle verifiche innanzi descritte sono a carico dell'Appaltatore.

4.11 Verifica conformità finale da eseguire ai sensi di quanto disposto al successivo art. 7.

ARTICOLO 5 – DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVI

5.1 La durata del presente contratto è fissata in 36 mesi decorrenti dal verbale di avvio del servizio.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del servizio, mediante redazione di apposito verbale firmato dal DEC e

dall'Appaltatore e vistato dal RUP. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio al servizio anche nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016.

5.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori 12 mesi. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà, comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima dalla scadenza del presente contratto. Il rinnovo deve essere formalizzato con apposito atto sottoscritto digitalmente tra le Parti.

5.3 L'Appaltatore (allo scadere dei 36 mesi di durata del contratto ovvero degli ulteriori 12 mesi), comunica al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'intervenuta ultimazione delle prestazioni onde consentire a quest'ultimo di eseguire i necessari accertamenti in contraddittorio e di elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO

6.1 Il presente contratto viene stipulato a corpo. L'importo complessivo del contratto per la durata di 36 mesi, al netto del ribasso offerto del XXX%, è pari ad Euro XXXXX oltre Iva.

6.2 La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore per la durata di 36 mesi un canone mensile di Euro XXXXX oltre IVA. Tutti gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio affidato, ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore. L'importo contrattuale viene corrisposto in canoni mensili di pari importo che saranno liquidati con le modalità previste al successivo articolo 7.

6.3 Rinnovo

Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo del contratto alle stesse condizioni, la Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore l'importo complessivo del contratto per la durata di 12 mesi è pari ad Euro XXXXX oltre Iva.

6.4 Le Parti concordano che qualora, nel corso della durata del contratto, non si rendesse più necessario il servizio di noleggio, lavaggio e manutenzione dei DPI e del vestiario per uno o più dipendente/i (es. cessazione del rapporto di lavoro, adibizione ad altre mansioni), il Direttore di Esecuzione del Contratto provvede a comunicare tale circostanza sopravvenuta all'Appaltatore. Quest'ultimo con cadenza mensile effettua il conguaglio relativo ai canoni eventualmente fatturati per i dipendenti summenzionati, fermo restando che la Stazione Appaltante deve corrispondere

all'Appaltatore l'intero canone mensile solo se la comunicazione del DEC sia stata fatta a partire dal 16 del mese. Nel caso in cui la comunicazione sia stata fatta dal DEC entro il giorno 15 del mese, il canone mensile non verrà corrisposto.

A tal fine, si riportano nella sottostante tabella i prezzi unitari offerti a fronte del noleggio e lavaggio e dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto:

prezzi offerti dall'aggiudicatario

6.5 Alla fine di ogni anno contrattuale, se il numero degli indumenti non sottoposti al lavaggio e/o sanificazione risulti superiore al 10 (dieci) per cento, si procederà, di intesa con l'Appaltatore, a quantificare l'entità economica del mancato servizio, ai fini dell'applicazione di una riduzione del canone offerto in sede di gara per ciascun capo, in funzione dei prezzi unitari di cui sopra.

6.6 Alla fine di ogni anno contrattuale verrà applicato uno sconto percentuale sul canone offerto, calcolato sulle quantità di indumenti non sottoposti al lavaggio e/o sanificazione. In particolare saranno applicate le seguenti riduzioni:

- Sconto del 4,00 (quattro) % sui canoni in relazione a percentuali di indumenti non lavati pari o inferiori al 10 (dieci) %;
- Sconto dell'8,00 (otte) % sui canoni in relazione a percentuali di indumenti non lavati compreso tra il 10,01 (dieci virgola zero uno) % ed il 20,00 (venti)%;
- Sconto del 15,00 (quindici) % sui canoni in relazione a percentuali di indumenti non lavati superiori al 20,00 (venti) %.

**ARTICOLO 7 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEI SERVIZI
VERIFICA DI CONFORMITA'**

7.1 Il corrispettivo contrattuale viene liquidato in canoni mensili. Il DEC, anche sulla base della rendicontazione trasmessa dall'Appaltatore, ai sensi del Disciplinare Tecnico, e delle verifiche svolte in corso di esecuzione, adotta lo stato di avanzamento dei servizi (cd SAS) ed accerta, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DM n. 49/2018, che i medesimi servizi siano stati resi in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Disciplinare Tecnico ed eventualmente nell'offerta tecnica. Lo stato di avanzamento del servizio indica

l'importo da liquidare (comprensivo delle eventuali prestazioni occasionali ed integrative ecc.) e gli acconti già corrisposti. Il DEC trasmette il SAS al RUP che, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione del SAS, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

7.2 Certificato di ultimazione dei servizi

Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi appaltati (allo scadere dei 36 mesi oppure degli ulteriori 12 mesi in caso di opzione di rinnovo), effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi, inviandolo al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

7.3 Verifica di conformità

I servizi oggetto del presente appalto sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei servizi da parte dell'Appaltatore ed è demandata ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, all'uopo nominati, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione ai servizi da verificare. La verifica di conformità si conclude entro un termine non superiore a 60 giorni dal certificato di ultimazione dei servizi.

Il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, al soggetto incaricato della verifica di conformità: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente contratto; c) e copia dei documenti contabili ed eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il DEC che dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi resi e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di

conformità; b) il giorno della verifica di conformità; c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d) l'esito dei controlli eseguiti; e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di verifica di conformità.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

7.4 Pagamenti acconti e pagamento del saldo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene mediante ratei mensili previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni. Il pagamento della rata di saldo (ultima mensilità di durata del contratto) viene eseguito dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi espletati.

7.5 Fatture elettroniche

Le fatture devono riportare negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML, il CIG 9343087F49 ed il codice univoco M5UXCR1. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). Il pagamento della fattura è subordinato a tutte le verifiche di legge tra cui, a titolo esemplificativo, verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione durc rilasciato da INPS/INAIL, verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e verifiche ex art. 17-bis del D. Lgs n. 241/1997.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 La Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, si riserva di applicare le seguenti penali:

- a) una penale pari allo 0,3 per mille del valore annuo dell'appalto per ogni giorno di ritardo nell'inizio del servizio;
- b) una penale pari allo 0,3 per mille del canone annuo dovuto per ciascun capo/DPI non conforme anche solo parzialmente a quanto stabilito nel Disciplinare Tecnico e nei relativi allegati ovvero non conforme a quanto previsto nell'Offerta Tecnica formulata dall'Appaltatore. E' considerata non conformità anche la personalizzazione non aderente al Disciplinare Tecnico. In tal caso oltre alla penale indicata, sarà obbligo dell'Appaltatore sostituire i capi/DPI non conformi con capi conformi;
- c) una penale di Euro 2,00 per ciascun capo/DPI e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione settimanale del servizio e nella consegna dei capi/DPI per i nuovi assunti, trasferiti o variazioni di mansione;
- d) una penale di Euro 10,00/giorno per ciascun capo/DPI nel caso di non idonea sanificazione dello stesso ovvero nel caso di non rispondenza alla norma UNI EN 20471/2017;

- e) una penale di Euro 2,00 per ciascun capo/DPI in caso di mancato conferimento all'interno dello scomparto dell'armadio di ogni singolo capo pulito;
- f) una penale di Euro 2,00 per ciascun Capo/DPI per ogni mancata effettuazione delle riparazioni ordinarie indicate nel Disciplinare Tecnico e segnalate dai referenti della Stazione Appaltante;
- g) una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di indisponibilità del sistema di rendicontazione IT;
- h) una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo/mancata disponibilità del sistema di monitoraggio e controllo dati e per la mancata trasmissione dei report previsti dal Disciplinare tecnico;
- i) una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo/mancata disponibilità del sistema di monitoraggio sul ciclo di vita dei singoli capi/DPI, rispetto a quanto indicato eventualmente nell'Offerta Tecnica;
- j) una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo/mancata disponibilità del sistema di tracciatura per i capi in lavaggio;
- k) una penale di Euro 100,00 per singolo capo, in caso di mancata effettuazione dei controlli dopo ciascun ciclo di lavaggio relativamente alla rispondenza in termini di sanificazione;
- l) una penale di Euro 250,00 per ciascun Capo/DPI, in caso di mancata effettuazione dei controlli, dopo ciascun ciclo di lavaggio, sulla rispondenza dei Capi/DPI in termini di conformità alla norma UNI EN 20471/2017;
- m) una penale di Euro 250,00 per ogni giorno di mancato utilizzo degli automezzi con le caratteristiche ecologiche dichiarate nella Offerta Tecnica;
- n) una penale di Euro 250,00 per omessa comunicazione relativa alla variazione di mezzi e/o personale da adibire al servizio.

La Stazione Appaltante si riserva di applicare penali di importo pari ad Euro 200,00 per ogni difformità, non codificata precedentemente, che venga riscontrata nel corso dell'esecuzione del servizio relativamente a:

- mancato rispetto degli obblighi di informazione;
- mancato rispetto dei criteri ambientali previsti nel Disciplinare Tecnico;
- mancato rispetto delle prestazioni offerte nell'Offerta Tecnica.

Per ogni violazione agli obblighi in materia di sicurezza, accertata ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante sarà applicata una penale di € 500,00

8.2 Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei Capi/DPI oggetto di verifica negativa, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 per mille del corrispettivo dei servizi oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8.3 Nel caso in cui la Stazione Appaltante fosse costretta a ricorrere, per più di tre volte nell'arco dell'anno contrattuale, a terzi per l'effettuazione del servizio, ovvero qualora il ritardo nell'effettuazione dello stesso si protragga per oltre tre giorni consecutivi, oppure si riscontrassero anche a posteriori, discordanze nei documenti, o comunque si verificassero gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, disservizi, irregolarità, difformità nello svolgimento del servizio, oltre all'applicazione della penale di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto, senza necessità di preventiva diffida, addebitando all'Appaltatore gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno derivante dalla risoluzione del contratto stesso, ivi compresa la nuova aggiudicazione.

8.4 In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa delle inadempienze dell'Appaltatore.

8.5 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate per iscritto dal DEC entro il termine di 10 giorni da quando si è verrà a conoscenza dell'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante (DEC E RUP) nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

8.6 La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante deve risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010
- c. nel caso di subappalto abusivo e non autorizzato
- d. perdita in capo all'Appaltatore della capacità generale a contrarre con la PA, anche temporanea ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la PA.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il presente contratto nei seguenti casi:

- e. Violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 recepito dalla Stazione Appaltante;
- f. nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- g. nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- h. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
- i. in caso di violazione delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- j. nel caso di reiterati esiti negativi delle prove e/o controlli eseguiti sui DPI/capi di vestiario da parte della Stazione Appaltante sia rispetto alla loro conformità al Disciplinare Tecnico (e relative schede) sia rispetto a quanto proposto dall'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica. La presente violazione si intende riferita a tutte le ipotesi di riscontrate carenze dei DPI/capi di vestiario rispetto ai requisiti previsti dalla documentazione tecnica di gara e dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore;
- k. nell'ipotesi di reiterata inosservanza delle eventuali prestazioni aggiuntive/migliorative offerte dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara;
- l. qualora l'Appaltatore non ottemperi, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal RUP;

m. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

Effetti della risoluzione del Contratto Cod. Civ.

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 10- RECESSO

10.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 11 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4/2022 (convertito nella Legge n. 25/2022) è ammessa la revisione dei prezzi unitari. A partire dal secondo anno di durata, ASIA provvederà, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi unitari di cui al presente contratto. La rivalutazione avverrà sulla base della variazione dell'indice FOI rilevato dall'ISTAT al 13° mese rispetto al 1° mese di contratto.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n XXXXXX rilasciata da XXXXXX per un importo

pari ad Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e con validità fino al rilascio del certificato di verifica di conformità. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.2 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose sia dello stesso Appaltatore che della Stazione Appaltante e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante, anche in caso di giudizio, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

13.2 L'Appaltatore deve produrre polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per sinistro/per persona/per cose. La polizza deve riportare specifico impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. La polizza deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Appaltatore.

13.3 Eventuali franchigie restano a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.4 La copertura assicurativa deve essere garantita dalla data di inizio del servizio fino alla data di

emissione del certificato finale di conformità.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI

14.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

14.2 Qualora risulti da D.U.R.C., denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o l'eventuale subappaltatore siano inadempienti per quanto riguarda l'osservanza:

- a) delle condizioni normative e retributive di legge;
- b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.);

la Stazione Appaltante procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi. La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto, previa comunicazione all'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al

subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

15.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. La cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione è ammessa a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze

agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

15.3 Ai sensi dell'art.105 comma 1, è fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà all'immediata risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16 – ESECUZIONE IN DANNO

16.1 Qualora l'Appaltatore non esegua i servizi richiesti dalla Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine l'Appaltatore deve indicare i conti dedicati alla commessa nonché le generalità delle persone fisiche legittimate ad operare sugli stessi.

17.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli- dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO

18.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare XXXXXXXXXXXX

18.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

18.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

18.4 L'Appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

18.5 ***[PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]***

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per i servizi da quest'ultimo eseguiti.

A tal proposito si specifica che i servizi subappaltati saranno fatturati dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del

Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte dei servizi eseguiti dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per i servizi subappaltati. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per i servizi subappaltati in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

18.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

18.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO

19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

19.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara.

ARTICOLO 20 - MODIFICHE E VARIANTI

20.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

20.2 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

21.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la mandataria e dichiara che ogni comunicazione concernente il presente appalto deve essere eseguita alla seguente pec: XXXXXXXXXXXX..

21.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI

22.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

23.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/ o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi

degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile."

23.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

23.3 L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto.

ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

24.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 25 - DOCUMENTI

25.1 Formano parte integrante del Contratto, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di osservarne il contenuto, i seguenti documenti:

- a) Disciplinare tecnico;
- b) Schede tecniche
- c) Cronoprogramma
- d) Offerta presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

26.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

26.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

26.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D. Lgs. n. 50/2016; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i., D. Lgs n. 152/2006, Linee Guida dell'ANAC sugli appalti pubblici.

26.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

26.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore